

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE.**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto e ragione di legge tra le parti:

Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata, per brevità, "Regione", rappresentata dal Presidente Dott. Stefano Bonaccini, domiciliato, per la carica, presso la sede della Regione, sita in Bologna, Via Aldo Moro, 52 il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stata approvata la Convenzione Quadro per attività di collaborazione in materia di sicurezza territoriale e protezione civile;

e

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376 - P.IVA 01131710376), di seguito denominata, per brevità, "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Ubertini, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Università, sita in Bologna, Via Zamboni 33 e autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

**PREMESSO:**

- **che** l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione provvede ad una serie di attività tra cui: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso e superamento delle emergenze, formulazione di indirizzi agli enti locali per la pianificazione d'emergenza di rispettiva competenza, programmazione degli interventi strategici di messa in sicurezza, presidio territoriale delle diverse tipologie di rischio, realizzazione di interventi in materia di rischio idraulico e idrogeologico, funzione di polizia idraulica e servizio di piena, progettazione, direzione lavori e monitoraggio tecnico di interventi nell'ambito della difesa del suolo e consolidamento degli abitati, gestione dei procedimenti in materia di polizia mineraria e di attività estrattive, supporto nella realizzazione di strutture comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, promozione e coordinamento nella formazione di tecnici delle pubbliche amministrazioni e di volontari, adeguata attività di informazione ai cittadini;
- **che** l'analisi dei rischi presenti sul territorio è premessa indispensabile per lo sviluppo delle strategie regionali di mitigazione degli effetti distruttivi dei fenomeni calamitosi e di salvaguardia delle vite e dei beni, oltre che per l'attuazione delle altre sopra menzionate attività regionali in materia di sicurezza territoriale e protezione civile;
- **che**, al fine di perseguire in modo ottimale gli obiettivi sopra descritti, risulta sottoscritto tra la Regione e l'Università, in data 30 maggio 2008, con validità sino al 29 maggio 2018 un

protocollo d'intesa per le attività di protezione civile, protocollo approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 1732/2007;

- **che** in attuazione del richiamato protocollo d'intesa la Regione ha proceduto alla stipula di specifiche convenzioni attuative, con diversi Dipartimenti dell'Università, raggiungendo importanti risultati nell'ambito degli obiettivi prefissati;
- **che** i risultati conseguiti in attuazione delle menzionate convenzioni di settore hanno contribuito, in misura considerevole, alla crescita qualitativa, professionale e operativa dell'intero sistema regionale di protezione civile;
- **che** l'Università ha interesse a perseguire attività di studio e ricerca nel campo della sicurezza territoriale e della protezione civile, anche mettendo a disposizione le strumentazioni, le tecnologie e le proprie competenze tecnico-scientifiche, contribuendo alla crescita di efficacia ed efficienza dell'azione regionale in materia;
- **che** l'art. 3.1, lett. b) e l'art. 3.3 dello Statuto dell'Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- **che** il Decreto Legislativo n. 1/2018 "Codice della protezione civile", per quanto qui rileva:
  - all'art. 11, definisce le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
  - all'art. 13, comma 1, lett. c), elenca le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed individua, tra esse *"gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche"*;
  - all'art. 13, comma 2, prevede che concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
- **che** la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"*, per quanto qui rileva:
  - all'art. 1, comma 2, stabilisce che *"all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [...]"*;
  - all'art. 3, comma 1, elenca tra le attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di

protezione civile e alla preparazione e pianificazione dell'emergenza;

- all'art. 11, comma 2, stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l'attività di coordinamento tecnico è demandata all'Agenzia regionale di protezione civile;
- all'art. 20, comma 3, prevede che per la redazione, tra l'altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l'Agenzia regionale acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;
- **che** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- **che** l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni, in sinergica convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione;
- **che** pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 15 L.241/1990 le convenzioni tra pubbliche amministrazioni che regolano la realizzazione di interessi pubblici convergenti alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, senza interferire con interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

#### CONSIDERATO:

- **che** l'Università e la Regione, tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, confermano l'interesse al proseguimento delle attività di collaborazione istituzionale attraverso un costante scambio di informazioni e dati, condivisione delle competenze e delle risorse necessarie a delineare scenari di rischio, proporre strumenti, azioni ed interventi innovativi, attività formative e di aggiornamento, al fine di assicurare migliori livelli di sicurezza territoriale e protezione civile;
- **che** le Parti intendono pertanto addivenire alla stipula di una Convenzione Quadro per attività connesse alla sicurezza territoriale e alla protezione civile;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, per come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1- OGGETTO

La Regione e l'Università si impegnano a sviluppare una collaborazione per lo svolgimento di attività di sicurezza territoriale e protezione civile, con particolare riferimento a:

- a) integrazione delle conoscenze e dei prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione e individuazione delle metodologie più avanzate per lo studio dei rischi presenti nel territorio regionale;
- b) realizzazione di studi e ricerche in materia di:
- individuazione delle aree a rischio finalizzate alle proposte di azioni previsionali e di mitigazione, ai fini della sicurezza territoriale e protezione civile, di competenza della Regione e del sistema delle autonomie locali;
  - sicurezza e gestione territoriale, anche finalizzate all'individuazione delle migliori soluzioni tecniche nell'ambito delle competenze della Regione;
  - protezione civile, anche con riferimento agli aspetti legislativi e giuridici, organizzativi, economico-finanziari;
  - supporto scientifico alle decisioni delle autorità regionali per la sicurezza territoriale e la protezione civile in fase preventiva, nell'imminenza o al verificarsi di situazioni di emergenza;
  - supporto scientifico per la realizzazione di efficaci campagne di informazione e di comunicazione ai cittadini nelle aree a rischio;
  - progettazione e realizzazione di percorsi professionalizzanti, nel rispetto del relativo regolamento di ateneo (DR 160/2016 e ss.mm.), per la formazione di esperti in materia di presidio e sicurezza territoriale e di protezione civile;
  - analisi degli interventi e delle iniziative pubbliche attuate nel settore della protezione civile;
  - monitoraggio e sorveglianza degli eventi, anche attraverso la costituzione di un osservatorio sui grandi rischi, sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi;
  - attività di sperimentazione propedeutiche alle altre attività indicate e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili ai fini della presente Convenzione;
  - ricerca propedeutica alla realizzazione di risultati utili alla gestione dei rischi e allo studio dei relativi scenari;
- c) svolgimento di tirocini curriculari finalizzati alla preparazione della prova finale. In tal caso le Strutture di ateneo interessate stipuleranno con la Regione le apposite convenzioni;
- d) formazione dei ricercatori presso le proprie strutture;

- e) partecipazione congiunta a progetti nazionali, europei ed internazionali;

Ciascuna Parte si impegna:

- a concordare l'impiego dei dati, delle informazioni, delle metodologie, delle procedure informatiche e della modellistica previsionale per lo svolgimento delle attività indicate;
- a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito della presente Convenzione;
- a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative a ricerca scientifica e innovazione, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. In caso di partecipazione congiunta a bandi competitivi, le Parti si impegnano a dare visibilità alla partecipazione di entrambe (ad esempio utilizzando gli istituti di partecipazione congiunta come le Linked Third Party previste dal programma quadro Horizon 2020);
- a consentire all'altra Parte l'accesso ai propri spazi per lo svolgimento di attività in collaborazione.

#### Articolo 2 - ACCORDI ATTUATIVI

L'attuazione della Convenzione si concretterà con la stipula di Accordi attuativi di durata pluriennale tra Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in attuazione del disposto della D.G.R. Emilia-Romagna n. 652/2007, e le diverse strutture dell'Università di volta in volta interessate dagli specifici ambiti di ricerca ed attività;

Gli Accordi Attuativi dovranno comprendere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
- b) un responsabile dell'Accordo Attuativo per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare le attività e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- c) indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- d) gli eventuali contributi finanziari a carico di terzi;
- e) l'eventuale previsione di rimborsi spese per lo svolgimento delle attività a carico di una Parte nei confronti dell'altra;
- f) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione delle attività;
- g) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
- h) le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;
- i) le modalità di utilizzo delle attrezzature.

Gli Accordi attuativi verranno stipulati in conformità al sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti. Per l'Università gli Accordi, svolti per il tramite delle Strutture o delle articolazioni interne, saranno approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti. Per l'esecuzione dei predetti Accordi l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procederà mediante l'approvazione di programmi operativi annuali di attività, facendo fronte agli eventuali oneri connessi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine specificamente assegnate dalla Regione e regolarmente iscritte nel proprio bilancio.

#### Articolo 3 - DURATA RINNOVO E RECESSO

La presente Convenzione, che entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata, mediante scambio di lettere tra le Parti, per iniziativa di una delle Parti, da comunicare all'altra almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso tra le Parti che la scadenza della presente Convenzione non determinerà l'interruzione di eventuali Accordi Attuativi le cui attività non siano ancora concluse.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione comunicando all'altra Parte, per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### Articolo 4 - PERSONALE

Il personale della Regione, o altro delegato, che si rechi presso l'Università per assistere o partecipare a lavori relativi alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dei locali dell'Università. Del pari, il personale dell'Università, o altro delegato, che si rechi presso la Regione per assistere o partecipare a lavori relativi alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dei locali della Regione.

#### Articolo 5 - ASSICURAZIONE

Ciascuna delle parti provvederà, a sua cura e spese, alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività.

#### Articolo 6 - PROPRIETA' DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali conoscenze preesistenti all'inizio delle attività di collaborazione dalla stessa detenuta. La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai sensi della presente Convenzione spetteranno alle Parti in proporzione al contributo intellettuale e/o inventivo da ciascuna apportato.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo

sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione.

Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli Accordi Attuativi, le pubblicazioni e divulgazioni dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: nel caso di pubblicazione, anche parziale, dei risultati delle ricerche oggetto della presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra nonché a fornirle preventivamente bozza della pubblicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di invio della pubblicazione a terzi. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza di pubblicazione, ciascuna Parte dovrà comunicare per iscritto all'altra se vi siano informazioni a carattere riservato e/o, nel caso di risultati in contitolarità relative a risultati suscettibili di protezione brevettuale o in corso di brevettazione, che non devono essere divulgate e/o devono essere eliminate, oppure concedere l'autorizzazione alla pubblicazione. Nel caso di silenzio della Parte ricevente protrattosi oltre il termine di 15 (quindici) giorni, il consenso alla pubblicazione si intenderà acquisito. In ogni caso, la dilazione della pubblicazione eventualmente richiesta non potrà superare 30 (trenta) giorni di calendario.

Nelle pubblicazioni ed eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati sono stati raggiunti in virtù della collaborazione di cui alla presente Convenzione.

#### Articolo 7 - DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)".

#### Articolo 8 - RISERVATEZZA

L'esecuzione della collaborazione implica l'obbligo per ciascuna Parte di fornire all'altra, laddove richiesto, informazioni scritte od orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute ("informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione della collaborazione;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire, su richiesta, le informazioni all'altra Parte;
- conservare con la massima riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della collaborazione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e

dovranno impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvi i casi strettamente necessari per la collaborazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della presente Convenzione, per un periodo di ulteriori 5 anni.

#### Articolo 9 - RESPONSABILITA'

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra Parte, durante la permanenza nei propri locali. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare da attività del proprio personale, dipendente o collaboratore, o da terzi, durante l'esecuzione delle attività.

Ciascuna delle Parti assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalle proprie attività.

#### Articolo 10 - COMITATO

Ai fini della programmazione delle attività della presente Convenzione, viene istituito un Comitato di Indirizzo, organismo composto fino ad un massimo di n. 8 membri, identificati come di seguito:

Per la Regione:

- 1) Assessore delegato in materia di protezione civile e sicurezza territoriale, o suo delegato
- 2) Direttore Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARPCIV);
- 3) Due dirigenti dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARPCIV), nominati dal Direttore;

Per l'Università:

- 1) Il Rettore o suo Delegato e altri tre rappresentanti nominati dal Rettore.

Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, o ogni qualvolta ritenuto opportuno su richiesta di almeno 4 componenti, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi attuativi tra Regione, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed i singoli dipartimenti, centri interdipartimentali o centri di ricerca dell'Università.

L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile assicura le funzioni di segreteria per le attività del Comitato di Indirizzo con personale individuato dal Direttore.

## Articolo 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO

La presente Convenzione e i successivi Accordi attuativi sono regolati dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in costanza di rapporto, che non siano devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo, le parti eleggono come Foro competente quello di Bologna.

## Articolo 12 - COMUNICAZIONI

Le Parti stabiliscono che le reciproche comunicazioni dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata, presso gli indirizzi di seguito riportati:

Se diretta all'Università:

Al Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, via Zamboni 33- 40126 Bologna PEC: [scriviunibo@pec.it](mailto:scriviunibo@pec.it)

Se diretta alla Regione:

Al Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Viale Silvani n. 6 - 40122 BOLOGNA

Pec: [procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## Articolo 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. È soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
IL PRESIDENTE  
Stefano Bonaccini

ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
IL RETTORE  
Francesco Ubertini